SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 123° — Numero 96**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

87A2968

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **1091**.

Istituzione del corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad istituire il corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Camerino di istituire il corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino è istituito il corso di laurea in fisica.

Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università l'ordinamento degli studi del suddetto corso di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1987
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 314

87G0310

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1987, n. **153**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 31

87G0314

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 novembre 1986, n. **1092.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle scienze di Torino.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia delle scienze di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1987
Registro n. 12 Beni culturali, foglio n. 300

87G0311

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 1987.

Modificazioni alle dotazioni organiche di alcune qualifiche professionali del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il quale consente di procedere alla modificazione delle dotazioni organiche delle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, previste dalla tabella II allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 340, in relazione ai fabbisogni funzionali degli uffici, ferma restando la dotazione cumulativa di ciascuna qualifica funzionale;

Visti i propri decreti in data 14 marzo 1985 e 30 aprile 1986, con i quali sono state apportate, ai sensi del citato art. 43, modifiche alle dotazioni organiche di alcune delle qualifiche anzidette;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 445, concernente «Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno»;

Visti gli articoli 19 e 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con i quali sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla citata tabella II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982;

Ritenuto di dover apportare, per esigenze connesse alla realizzazione del progetto di automazione dei servizi delle prefetture, una variazione in aumento alla dotazione organica della qualifica di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, della quinta qualifica funzionale;

Considerato che tale operazione può attuarsi attraverso una corrispondente riduzione della dotazione organica della qualifica di stenodattilografo, che presenta sufficiente disponibilità di posti;

Dato atto che tali variazioni, compensandosi tra di loro nell'ambito della qualifica funzionale quinta, non incidono sul numero complessivo di posti previsto per la stessa;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 febbraio 1987;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche previste dalla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come segue: nell'ambito della qualifica funzionale quinta è aumentata di quarantotto posti la dotazione organica della qualifica di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati e diminuita dello stesso numero di posti la dotazione della qualifica di stenodattilografo.

Per effetto dello spostamento di organico di cui innanzi le dotazioni organiche delle qualifiche anzidette risultano così determinate:

stenodattilografo, cinquecentoventisette posti;

operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, trecentonovantotto posti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Registro n. 11 Interno, foglio n. 236

87A3397

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1986.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1986, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione del coefficiente di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 18 febbraio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986;

Vista la nota n. 17300 del 30 agosto 1986 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1985; indice medio dei prezzi all'ingrosso =396,73; indice dei salari dell'industria (base 1940 =1) aggiornato al 1985 = 1.873,41;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1986, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse per il 1986, previsto dalla lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 1.135,07.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 3 Industria, foglio n. 322

87A2833

DECRETO 16 marzo 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti di assicurazione sulla vita a premio puro in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, emessi a favore dei dipendenti del gruppo Itas, costituito dalla controllante Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, dalla S.p.a. Edera vita e dalla S.m.a. Assicuratrice Val Piave, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 novembre 1985, 10 novembre 1986, 19 novembre 1986 e 3 febbraio 1987, della società per azioni Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti di assicurazione sulla vita a premio puro, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, emessi a favore di dipendenti del gruppo Itas, costituito dalla controllante Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, dalla S.p.a. Edera vita e dalla S.m.a. Assicuratrice Val Piave;

Vista la nota in data 16 febbraio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza regolati l'assunzione di contratti di assicurazione sulla vita a premio puro in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, presentate dalla società per azioni Edera vita, con sede in Trento, emessi a favore dei dipendenti del gruppo Itas, costituito dalla controllante Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, dalla S.p.a. Edera vita e dalla S.m.a. Assicuratrice Val Piave, presentate dalla società per azioni Edera vita, con sede in Trento.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2990

DECRETO 16 marzo 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione, senza visita medica e senza carenza, di contratti collettivi che prevedono la copertura per il rischio di morte, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista le domande in data 3 febbraio 1986 e 7 febbraio 1987 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione senza visita medica e senza carenza, di contratti collettivi che prevedono la copertura per il rischio di morte;

Vista la nota in data 20 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, alcune condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione, senza visita medica e senza carenza, di contratti collettivi che prevedono la copertura del rischio di morte fino a lire 30 milioni per le assicurazioni temporanee per il caso di morte e fino ad un limite di lire 40 milioni per assicurazioni in forma mista, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2992

DECRETO 16 marzo 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 febbraio 1986 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Vista la nota in data 27 gennaio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto da utilizzare per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico, stipulate in forma collettiva, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 agosto 1984, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2991

DECRETO 16 marzo 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1986 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 19 febbraio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza, regolanti l'immediata liquidazione a favore del beneficiario, previa sua specifica richiesta, del valore capitale delle residue rate di rendita certa, da applicare alle tariffe Ha - temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe, a premi annui limitati, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, e alla tariffa Ha speciale - temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe, a premi annui, approvata con decreto ministeriale 13 ottobre 1982.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2993

DECRETO 6 aprile 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali, presentate dalla S.p.a. Sara vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 gennaio 1987 della società per azioni Sara vita, con sede in Roma, aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali» e al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota in data 19 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla S.p.a. Sara vita, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza, per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985;

condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali;

condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore di dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985.

I tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono gli stessi dell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1986.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3486

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza all'espletamento delle attività di solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza, in data 24 giugno 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 26 agosto 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 17 dicembre 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza è autorizzato alle attività di solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie della piastra operatoria del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Segato prof. Giuseppe, primario della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Omodei Salé dott. Salvatore, aiuto della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Sartori dott. Franco, aiuto della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Rodighiero dott. Domenico, aiuto della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Rossati dott. Ubaldo, assistente della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Zuccarotto dott. Domenico, assistente della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

Vidali dott.ssa Marina, assistente della divisione chirurgica 2ª del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A3491

DECRETO 6 aprile 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Arcispedale S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara, in data 3 gennaio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 16 aprile 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 2 febbraio 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 31 «Arcispedale S. Anna» di Ferrara, è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie del blocco operatorio della divisione di urologia.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Reggiani prof. Alberto, primario divisione urologica «Arcispedale S. Anna» di Ferrara;

Daniele dott. Carlo, aiuto divisione urologica «Arcispedale S. Anna» di Ferrara;

Bernini dott. Mario, assistente divisione urologica «Arcispedale S. Anna» di Ferrara;

Donini prof. Ippolito, direttore clinica chirurgica Università degli studi di Ferrara;

Liboni prof. Alberto, aiuto clinica chirurgica Università degli studi di Ferrara;

Scalco prof. Giovanni Battista, aiuto clinica chirurgica Università degli studi di Ferrara;

Rossotto prof. Paolo, direttore patologia chirurgica Università degli studi di Ferrara;

Santini prof. Andrea, aiuto patologia chirurgica Università degli studi di Ferrara;

Morsiani dott. Eugenio, assistente patologia chirurgica Università degli studi di Ferrara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A3492

DECRETO 6 aprile 1987.

Autorizzazione all'ospedale di Cattinara dell'unità sanitaria locale n. 1 di Trieste all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Trieste, in data 10 giugno 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 2 febbraio 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Cattinara è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tonini prof. Gian Maria, primario della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara - unità sanitaria locale n. 1 di Trieste;

Mazza dott. Giorgio, aiuto della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara - unità sanitaria locale n. 1 di Trieste;

Dell'Adami dott. Andrea, assistente della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara - unità sanitaria locale n. 1 di Trieste;

Caramuta dott. Umberto, assistente della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara - unità sanitaria locale n. 1 di Trieste.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A3490

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 1° gennaio 1986, della durata di dieci anni, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per minor importo di lire 400 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 20 dicembre 1985, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 2 al 15 gennaio 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'11% annuale, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 13 del citato decreto 20 dicembre 1985, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 384.500.000.000, e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 15.500.000.000;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 10,15% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 1° gennaio 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla aliquota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 20 dicembre 1985, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'11%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1987, ammonta a L. 384.500.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 400 miliardi, a L. 15.500.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 1° gennaio 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 43.868.250.000, così ripartite:

L. 1.573.250.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 1° gennaio 1986, circolanti per l'importo di L. 15.500.000.000 (tasso: 10,15%);

L. 42.295.000.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 1° gennaio 1987, circolanti per l'importo di L. 384.500.000.000 (tasso: 11%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato decreto del 20 dicembre 1985, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 1° gennaio 1987, di durata quinquennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV.» «1° GENNAIO 1987/1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV.» «1° GENNAIO 1987/1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale 20 dicembre 1985, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV.» «1° GENNAIO 1987/1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, l'importo degli interessi, nonchè ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 366

86A3493

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 aprile 1987, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e piano nazionale di recupero ambientale e paesistico ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la direzione del P.C.I., via delle Botteghe Oscure n. 4, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 aprile 1987, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Soppressione delle norme che consentono gli sfratti per finita locazione ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la direzione del P.C.I., via delle Botteghe Oscure n. 4, Roma.

87A3588

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ivoriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.

Il giorno 15 aprile 1987 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ivoriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 1985, n. 293, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985.

In conformità all'art. 28, secondo comma, la convenzione entrerà in vigore il giorno 15 maggio 1987.

87A3512

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti ed ai vice presidenti dell'Istituto per la ricostruzione industriale, dell'Ente nazionale idrocarburi, dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera ed al presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale I.R.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 250.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale I.R.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 150.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale idrocarburi E.N.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L 250.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi E.N.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 150.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera E.F.I.M., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 250.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera E.F.I.M., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 150.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema E.A.G.C., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 85.000.000 annui, al lordo delle ritenute di legge.

87A3545

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 debito pubblico. — Data: 25 giugno 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ragusa. — Intestazione: D'Andrea Stella, nata a Vittoria il 1° maggio 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 400.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti della eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A2866

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, in Milano

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1987, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 73, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, in Milano.

87A3559

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 maggio 1987, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/*C*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1987:

1) 6% S.S. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.467 titoli di L. 50.000
» 987 titoli di » 500.000
» 617 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.233.850.000.

3) 7% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 412 titoli di L. 100.000
» 626 titoli di » 500.000
» 3.427 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.781.200.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 329 titoli di L. 100.000
» 604 titoli di » 500.000
» 2.498 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.832.900.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

n. 818 titoli di L. 100.000
» 838 titoli di » 500.000
» 1.548 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.048.800.000.

4) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 247 titoli di L. 100.000
» 217 titoli di » 500.000
» 591 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 724.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 127 titoli di L. 100.000
» 219 titoli di » 500.000
» 989 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.111.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 1.280 titoli di L. 100.000
» 2.090 titoli di » 500.000
» 6.209 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.382.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 362 titoli di L. 100.000
» 588 titoli di » 500.000
» 3.110 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.440.200.000.

5) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 50.000
» 71 titoli di » 500.000
» 623 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 662.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 193 titoli di L. 100.000
» 255 titoli di » 500.000
» 1.727 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.873.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 540 titoli di L. 100.000
» 794 titoli di » 500.000
» 2.820 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.271.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 180 titoli di L. 100.000
» 399 titoli di » 500.000
» 603 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 820.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 889 titoli di L. 100.000
» 1.249 titoli di » 500.000
» 3.997 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.710.400.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 100.000
» 338 titoli di » 500.000
» 1.259 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.458.000.000.

6) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 124 titoli di L. 100.000
» 131 titoli di » 500.000
» 1.902 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.979.900.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2.750 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.750.100.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 955 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 958.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 100.000
» 124 titoli di » 500.000
» 7.063 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.129.100.000.

7) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 238 titoli di L. 100.000
» 808 titoli di » 500.000
» 5.130 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.557.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 500.000
» 1.882 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.897.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 5.144 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.148.900.000.

8) 8% SERIE SPECIALE VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 1.751 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.768.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 106 titoli di » 500.000
» 1.838 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.891.800.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 500.000
» 271 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 278.000.000.

9) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:

n. 368 titoli di L. 100.000
» 732 titoli di » 500.000
» 2.706 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.108.800.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 846 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 926.600.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 110 titoli di » 500.000
» 678 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 733.100.000.

10) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 74 titoli di L. 100.000
» 242 titoli di » 500.000
» 4.880 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.008.400.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 268 titoli di L. 100.000
» 588 titoli di » 500.000
» 1.303 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.623.800.000.

11) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 1.070 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.086.400.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 261 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 268.300.000.

12) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 100.000
» 146 titoli di » 500.000
» 1.021 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.098.700.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 712 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 727.900.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 500.000
» 349 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 371.000.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:

n. 3.300 titoli di L. 1.000.000
» 330 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.950.000.000.

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 117 titoli di L. 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 262.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 625.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 598 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 598.000.000.

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 285 titoli di L. 1.000.000
» 57 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 570.000.000.

13) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 5.366 titoli di » 1.000.000
» 737 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.072.700.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 44 titoli di L. 100.000
» 297 titoli di » 500.000
» 5.149 titoli di » 1.000.000
» 445 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.526.900.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 69 titoli di L. 500.000
» 1.724 titoli di » 1.000.000
» 480 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.158.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.805 titoli di L. 1.000.000
» 594 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.775.000.000.

14) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 1.257 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.257.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titolo di L. 100.000
» 80 titoli di » 500.000
» 912 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 954.900.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 289 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 327.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
» 1.664 titoli di » 1.000.000
» 212 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 500.000
» 2.501 titoli di » 1.000.000
» 117 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.106.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.362 titoli di L. 1.000.000
» 215 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.437.000.000.

15) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 198 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 226.700.000.

16) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 274 titoli di L. 1.000.000
» 164 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.094.000.000.

17) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.784 titoli di L. 1.000.000
» 374 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.654.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.150 titoli di L. 1.000.000
» 568 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.990.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 187 titoli di L. 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 317.000.000;

Emissione terza 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 382 titoli di L. 1.000.000
» 791 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.337.000.000.

18) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 462 titoli di L. 1.000.000
» 301 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.967.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 29.000.000.

Totale generale L. 141.037.600.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

87A3476

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 febbraio 1987, ha concesso la riduzione del tasso di interesse per debiti nei confronti di enti di previdenza alle seguenti società nella misura a fianco indicata:

a) Brollo Sud S.p.a. di Salerno, riduzione del 50%;

b) M. T. Castoldi & C. S.p.a. di Parabiago (Milano), riduzione del 35%;

c) Tintoria Moretti S.p.a. di Briosco (Milano), riduzione del 25%.

87A3518

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 aprile 1987, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, con sede in Caserta — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1987, in applicazione dell'art. 57, lettera *b*), L.B. — il prof. Vincenzo Sparano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

87A3496

REGIONE LAZIO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Artena

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'urbanistica;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 settembre 1983 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica completo ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito del comune di Artena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Artena;

Visto che nessuna opposizione è pervenuta contro la proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona presenta caratteristiche di integrità ambientali di alto valore paesistico con numerosi punti panoramici che si aprono verso le valli del Pantano e della Pescara e verso nord-est lungo la valle del Sacco e che il territorio comprende la zona archeologica situata sul lato sud-ovest del rilievo calcareo sul quale sorge il centro storico di Artena.

Il centro storico, risalente ai Volsci, venne distrutto dai Romani; esso si sviluppa tra la Rocca posta nel punto più alto e la Villa dei Borghese ed ha mantenuto le caratteristiche originali data la sua ubicazione lungo la parte più alta e scoscesa del rilievo con numerosi punti di belvedere. Le mura poligonali sono già tutelate dal vincolo archeologico, con una fascia di rispetto di m 100;

all'unanimità

Delibera:

Il centro storico del comune di Artena e zone circostanti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla Fontana dello Schiavo, seguendo la strada di Crepadosso fino al fosso di Valle Cara e lungo quest'ultimo prosegue per la strada vicinale Piazzo. Prende quindi via del Puzziglio per poi coincidere con il confine provinciale tra Roma e Latina dalla località Colle l'Oppi al Monte S. Angelo, dove segue il fosso di Val Cerasa. Prosegue lungo quest'ultimo e per il fosso dell'Occhio di Bove, continuando lungo la strada vicinale omonima e successivamente lungo la strada vicinale del Puzzorio. Da questa prende la strada vicinale del Selvatico raggiungendo la strada provinciale Ariana per Giulianello fino al centro urbano di Artena, dove prosegue per via Scipione Borghese e raggiunge via Latina, percorre quest'ultima fino al km 1,700 prendendo sulla destra la strada del Pantanaccio raggiungendo la Fontana dello Schiavo.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che il comune di Artena provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 15 gennaio 1985

Il presidente: PANIZZI

87A3369

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 1873 del 23 febbraio 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verna» nel tipo non addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di centocinquanta centilitri a base di policloruro di vinile «Dorlyl FC 35» prodotto dalla ditta Dorlyl France, Boulogne Billancourt, e commercializzato dalla Dorlylia S.r.l. - Tortona (Alessandria).

È stata revocata l'autorizzazione a confezionare l'acqua minerale «Verna» in contenitori di policloruro di vinile «Dorlyl FC 33» di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9948 del 3 ottobre 1983, a partire dalla data in cui la società richiedente inizierà a confezionare l'acqua minerale «Verna» in contenitori di PVC «Dorlyl FC 35».

La Sorgente Verna S.r.l. dovrà presentare al Dipartimento sicurezza sociale della regione Servizio ambiente, con frequenza semestrale anziché bimestrale, a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Verna» nei contenitori di PVC «Dorlyl FC 35», certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

Le analisi dovranno essere effettuate, con frequenza semestrale, su contenitori di PVC «Dorlyl FC 35» vuoti, su contenitori di PVC «Dorlyl FC 35» pieni di acqua minerale dopo due mesi e dopo sei mesi dal confezionamento; tali campioni dovranno essere prelevati semestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

I rilevamenti analitici saranno fatti eseguire a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, da laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali della Toscana o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

La fabbricazione dei contenitori di PVC «Dorlyl FC 35» ed il relativo riempimento con l'acqua minerale «Verna» devono avvenire nello stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro; tali contenitori devono essere contrassegnati con una freccia stampata sulla loro base orientata verso la lettera «D»; i contenitori stessi devono essere contrassegnati soltanto con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale Toscana e su tali etichette devono essere riportati gli estremi della delibera n. 1873/1987.

L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa, qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria dovesse risultare la non conformità dei contenitori autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

87A3371

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI LECCE

Concorso a tre posti di coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2720/86 del 12 agosto 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del bando di concorso ad un posto della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Vista la nota n. 4283/C1 del 29 ottobre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione di un ulteriore bando di concorso a due posti della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Accertata la vacanza e la disponibilità del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Lecce.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 1 debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver conseguito il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo a tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o il visto del comandante del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano il titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma.

Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi solo dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova. Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione con particolare riferimento all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove di esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal rettore.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pervengano dopo il predetto termine. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati all'Università degli studi di Lecce (ufficio personale).

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 11.

Esplicate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma delle medie dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o offerta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di coadiutore, in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie e saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova, i coadiutori in prova, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 27 novembre 1986

p. *Il rettore:* BILIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, addì 7 febbraio 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 142

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

...l... sottoscritt... (1)..
nat... a .... il..,
(provincia di ....) e residente in.......................
(provincia di ....) via......................... n. ......,
chiede di essere ammess..... al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale), nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso questa Università, indetto con decreto rettorale del 27 novembre 1986, n. 1058.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali..
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................., conseguito presso.., nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Lecce;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:..
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

87A3199

Concorso ad un posto di segretario

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2720/86 del 12 agosto 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a due posti di segretario, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che uno dei due posti di segretario è riservato per il trasferimento del sig. Pallara Massimo (ministeriale n. 2799/A6 del 27 settembre 1986);

Accertata la vacanza e la disponibilità del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario, in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica, diploma di qualifica per segretaria di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o il visto del comandante del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano il titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove di esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal rettore.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma complessiva attribuita a ciascun candidato, determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quello orale.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) originale del titolo di studio o copia autentica di esso;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuti i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione con l'intervento di uno specialista di otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta legale, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di prima nomina (sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) e sarà destinato a prestare servizio in una delle sedi di questa amministrazione universitaria.

Il periodo di prova ha una durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova, il segretario in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 31 ottobre 1986

p. *Il rettore:* BILIOTTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 202

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi LECCE

..l.. sottoscritt.. (1).. ....
nat.. a .... il. ....,
(provincia di ....) e residente in. . ...
(provincia di ....) via......... n. ......,
chiede di essere ammess.. al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (sesta qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso codesta Università indetto con decreto rettorale n. 929 del 31 ottobre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2). ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo. ... .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali. .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.................. conseguito presso. .... nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: .... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data,

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

87A3198

Concorso a due posti di aiuto-bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1983, registro n. 47, foglio n. 52, con cui è stato assegnato a questa Università un posto di aiuto-bibliotecario;

Vista la nota n. 3100 del 9 luglio 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il presente bando di concorso;

Vista la nota n. 2720/86 del 12 agosto 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso per un secondo posto di aiuto-bibliotecario;

Accertata la vacanza e la disponibilità dei sopraindicati posti di aiuto-bibliotecario messi a concorso con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

É indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto degli aiuti-bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole di seminari e degli istituti scientifici presso questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che consentano di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la lingua straniera prescelta per la seconda prova scritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano il titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

L'esame del concorso consta:

1) di due prove scritte su:

a) un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura italiana;

b) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) di una prova orale su: elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana; elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e legislazione delle università e delle biblioteche.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove di esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal rettore.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Esplicate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) originale del titolo di studio o copia autentica di esso;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione con l'intervento di uno specialista di otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta legale, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di prima nomina (sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina di aiuto-bibliotecario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici e sarà destinato a prestare servizio presso le biblioteche di questa amministrazione universitaria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova gli aiuto-bibliotecari in prova, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 31 ottobre 1986

p. *Il rettore:* BILIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 201

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

...l... sottoscritt... (1)..
nat... a .... il...,
(provincia di ....) e residente in..............................
(provincia di ....) via.................................. n. ......,
chiede di essere ammess... al concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario, in prova (sesta qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici presso questa Università, indetto con decreto rettorale n. 927 del 31 ottobre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2)...;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......................
.... oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali..
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................, conseguito presso..., nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Lecce;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di scegliere la seguente lingua straniera:.............................

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:..
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

87A3197

Concorso a due posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 40, foglio n. 310, con cui vengono assegnati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce, per le esigenze del corso di laurea in scienze biologiche, quattro posti di tecnico coadiutore, della carriera dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Vista la nota n. 3034 del 5 luglio 1985 con cui il Ministro della pubblica istruzione ha autorizzato a bandire i concorsi per i sopraindicati quattro posti;

Considerato che due dei citati quattro posti di tecnico coadiutore sono stati riservati per il trasferimento dei signori Antonia Defina (ministeriale n. 6058/A6 del 29 dicembre 1984) e Gaetano Carrozzo (ministeriale n. 4230 del 16 ottobre 1985);

Visto il decreto rettorale n. 550 del 21 giugno 1984 con il quale è stato costituito, sino all'istituzione di uno specifico dipartimento; il centro di biologia cosicché i posti assegnati con il decreto ministeriale 25 giugno 1984 devono intendersi assegnati a tale centro;

Accertata la vacanza e le disponibilità dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore, in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della carriera dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Lecce per i sottoindicati posti del centro di biologia (facoltà di scienze corso laurea scienze biologiche):

botanica	posti 1
fisiologia generale.	» 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il posto per cui intendono concorrere; qualora i candidati intendono concorrere per più di un posto dovranno produrre distinte domande, una per ciascuno dei posti;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati devono indicare nella domanda ed allegare alla domanda stessa, ai fini della valutazione di merito, i titoli accademici, scientifici e professionali di cui siano eventualmente in possesso.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno costituite ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove di esame comprenderanno due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato sarà chiamato a svolgere come risultano dal programma allegato al presente bando (allegato 2).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle prove d'esame.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti. La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati, determinando i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal rettore.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie generali di merito saranno formate, per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine derivante dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, del voto riportato nella prova scritta e da quello riportato nella prova pratica.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrante dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta od affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di tecnico coadiutore, in prova (sesta qualifica funzionale), saranno destinati a prestare servizio presso il centro di biologia con il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova i tecnici coadiutori in prova, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 31 ottobre 1986

p. *Il rettore:* BILIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 198

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

...l... sottoscritt... (1)..
nat... a .... il..,
(provincia di ....) e residente in...............................
(provincia di ....) via.. n. ....,
chiede di essere ammess.... al concorso, per titoli ed esami, per il sottoindicato posto di tecnico, in prova, nel ruolo organico dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) presso codesta Università (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze biologiche), indetto con decreto rettorale n. 931 del 31 ottobre 1986 (specificare il posto).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.....................
.... oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali:..
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio......................., conseguito presso..., nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto, allega ai fini della valutazione di merito, i seguenti titoli:

1) ....;
2) ....;
3) ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: .... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Botanica I:

1) Ordinazioni di prodotti chimici e strumenti di laboratorio. Organizzazione, custodia e tenuta dei registri di carico e scarico del materiale ordinato. Uso e manutenzione di apparecchiature di laboratorio (bilance, pH-metri, potenziometri, contatore a scintillazione liquida, camere di coltura, centrifughe, ultracentrifughe, autoclave, vasche cromatografiche ed elettroforetiche, banchi a flusso laminare, cappe, spettrofotometri, microscopi ottici e strumentazione fotografica, collettori di frazioni, sonificatori, macchine da calcolo e distillatori). Conoscenza di elementi di lingua inglese necessario all'uso dei cataloghi, libri e riviste per l'attività di laboratorio.

2) Preparazione di soluzioni e di terreni di coltura solidi e liquidi per la crescita e il differenziamento di materiali vegetali. Omogenizzazione di materiali vegetali e separazione dei vari componenti cellulari. Preparazione di cromatogrammi, istogrammi, elettroforetogrammi, slab gel, campioni radioattivi, colonne cromatografiche, gradienti continui e discontinui. Preparazione di vetrini istologici ed anatomici permanenti.

Fisiologia generale I:

1) Organizzazione generale del lavoro di laboratorio. Ordinazione di prodotti chimici e strumenti di laboratorio; organizzazione, custodia e uso dei registri di carico e scarico del materiale ordinato; conoscenza di elementi di lingua inglese necessari all'uso di cataloghi, libri per l'attività di laboratorio.

2) Uso e manutenzione di apparecchi di laboratorio: bilance, pH-metri, potenziometri, contatore a scintillazione liquida, centrifughe, apparecchi per elettroforesi, spettrofotometri, microscopi ottici, fluorimetri, omogenizzatori, cappe, distillatori, macchine da calcolo, apparecchiature per elettrofisiologia, manutenzione animali di laboratorio.

3) Tecniche di laboratorio: preparazioni di soluzioni, preparazione di vetrini a fresco o dopo fissazione e colorazione; omogenizzazione di tessuti animali ed isolamento di particolari cellulari (omogenizzazione, centrifugazione, gradienti continui e discontinui, colonne cromatografiche); misure di attività enzimatiche e misure proteiche mediante spettrofotometria; misure di flussi di elettoliti e non elettoliti mediante tecniche di filtrazione rapida con radioisotopi e fluorimetria; misura di parametri elettrici di tessuti animali con tecniche elettrofisiologiche.

87A3196

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

un posto di assistente medico di chirurgia generale per il servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di biologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civico di Codogno (Milano).

87A3470

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 31

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

87A3469

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 94 del 23 aprile 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di collaboratore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221